



# **CITTÀ DI CARBONIA**

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

*SERVIZI SOCIALI*

## ***REGOLAMENTO COMUNALE INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DI SOSTEGNO AL REDDITO***

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

### **Titolo I - Principi generali**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Riferimenti normativi
- Art. 3 – Finalità e obiettivi
- Art. 4 – Tipologia degli interventi
- Art. 5 – Finanziamento degli interventi
- Art. 6 – Destinatari degli interventi
- Art. 7 – Nucleo familiare

### **Titolo II – Sussidi di natura ordinaria e straordinaria**

- Art. 8 – Sussidi ordinari
  - a) Tipologia dell'intervento
  - b) Requisiti generali di ammissione
  - c) Situazione economica del nucleo familiare
  - d) Indicatori per la valutazione del bisogno
  - e) Determinazione della durata e dell'entità del sussidio
  - f) Priorità
  - g) Cause di esclusione e/o sospensione
- Art. 9 – Sussidi straordinari
- Art. 10 – Accesso ai sussidi ordinari e straordinari e procedimento

### **Titolo III – Contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali**

- Art. 11 – Contributi per i servizi essenziali
  - a) Tipologia dell'intervento
  - b) Requisiti generali di ammissione
  - c) Situazione economica del nucleo familiare
  - d) Indicatori per la predisposizione della graduatoria
  - e) Determinazione dell'entità del sussidio

### **Titolo IV - Sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale**

- Art. 12 – Servizio Civico Comunale
  - a) Tipologia dell'intervento
  - b) Requisiti generali di ammissione
  - c) Requisiti specifici di ammissione
  - d) Accesso al beneficio
  - e) Gestione del Servizio
  - f) Cause di esclusione

### **Titolo V – Particolari categorie di sussidi**

- Art. 13 - Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in carico al Servizio Sociale nell'ambito di procedimenti di tutela
- Art. 14 – Spese funerarie

### **Titolo VI – Procedimento amministrativo**

- Art. 15 – Sistema dei controlli
- Art. 16 – Ricorsi
- Art. 17 – Disposizioni finali

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso e di erogazione degli interventi economici finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno delle famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

### **Art. 2 Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento si basa sulle disposizioni della Legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e della Legge Regionale n° 23 del 23 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)” che, in particolare all’art. 30, individua tra i livelli essenziali di assistenza “le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l’inclusione sociale”, nonché sulle conseguenti disposizioni regionali in materia di povertà.

Il presente Regolamento si fonda sul rispetto dei contenuti e dei principi sanciti dal D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

### **Art. 3 Finalità e obiettivi**

Scopo del presente Regolamento è quello di determinare i criteri di accesso e le modalità di realizzazione dei Programmi Regionali di Contrasto alle Povertà e di sostegno al reddito - entro i limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento - e degli ulteriori interventi programmabili dall’Amministrazione, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

Gli interventi disciplinati nel presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l’assenza o l’insufficienza del reddito delle famiglie determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari con l’obiettivo, in linea con i principi di cui alla Legge n° 328/2000, di prevenire, contenere e superare le situazioni di disagio socioeconomico e di contrastare il processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale.

### **Art. 4 Tipologia degli interventi**

Gli interventi di contrasto alla povertà, attuate sulla base del programma annuale specifico approvato dalla Regione Sardegna e tenuto conto di quanto previsto nel presente Regolamento in forza del potere regolamentare dell’Ente, si articolano nelle seguenti linee di intervento:

1. Sussidi di natura ordinaria e straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà
2. Contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali

3. Sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale mediante inserimenti lavorativi e/o formativi.
4. Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in carico al Servizio Sociale nell'ambito di procedimenti di tutela
5. Spese funerarie.

#### **Art. 5**

##### **Finanziamento degli interventi**

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento trovano copertura finanziaria nelle risorse stanziare dalla Regione Sardegna nell'ambito del Programma Regionale di contrasto alla povertà eventualmente integrate con risorse proprie.

Gli interventi disciplinati vengono attuati nei limiti delle disponibilità accertate nel Bilancio di previsione.

La Giunta Comunale, nell'ambito dei suoi poteri di programmazione, annualmente, adotta le direttive per l'attuazione del programma regionale suindicato. In questa sede l'organo esecutivo determina la percentuale di risorse da destinare a ciascuna linea di intervento sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio in modo che la relativa ripartizione risulti maggiormente rispondente alle esigenze contingenti.

#### **Art. 6**

##### **Destinatari degli interventi**

Hanno diritto ad accedere alle prestazioni economiche oggetto del presente Regolamento i singoli e/o i nuclei familiari, così come indicati dall'art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23, regolarmente residenti nel territorio del Comune di Carbonia.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo l'accesso al servizio deve essere garantito prioritariamente ai soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali siano necessari interventi assistenziali.

I destinatari finali degli interventi di seguito esplicitati verranno individuati secondo le modalità definite nei successivi articoli.

Gli interventi di natura temporanea e straordinaria potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi che richiedano prestazioni aventi carattere d'urgenza e, pertanto, non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune o stato estero tenuto ad intervenire.

L'accesso agli interventi disciplinati è consentito ad un solo componente per nucleo familiare.

#### **Art. 7**

##### **Nucleo familiare**

Il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E. fatte salve le situazioni note al Servizio Sociale per le quali risulti una composizione differente del nucleo medesimo.

## **TITOLO II**

### **SUSSIDI DI NATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

#### **Art. 8**

#### **Sussidi ordinari**

##### **a) Tipologia dell'intervento**

I sussidi ordinari consistono in un contributo erogato per più mensilità consecutive, erogabile in denaro o sotto forma di voucher sociali, il cui importo viene determinato sulla base di quanto successivamente disposto.

La concessione del sussidio è subordinato all'assunzione di impegni da parte del beneficiario concordati con il Servizio Sociale Professionale nell'ambito del Progetto personalizzato di aiuto definito con ciascun richiedente. Il sussidio suddetto deve infatti considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, limitato al periodo strettamente necessario al superamento dello stato di bisogno, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei nuclei familiari che non sono in grado di provvedervi in maniera autonoma.

##### **b) Requisiti generali di ammissione**

Possono accedere agli interventi previsti dal presente articolo coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, abbiano il requisito della residenza prescritto dall'art. 6 e risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione Sardegna mediante proprie disposizioni e dei requisiti specifici definiti nel presente Regolamento per ciascuna tipologia di intervento.

##### **c) Requisiti specifici di ammissione**

Gli interventi sono riservati ai nuclei familiari in stato di indigenza economica desumibile dal possesso di una certificazione che attesti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) inferiore o uguale a **€4.500,00** annui e dal possesso di risorse economiche complessivamente inferiori all'importo della pensione sociale stabilito annualmente dall'I.N.P.S..

Possono altresì esseri ammessi al beneficio anche coloro il cui I.S.E.E. superi €4.500,00 annui se, tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano intervenute variazioni significative nella situazione reddituale derivanti dalla perdita dell'occupazione e dalle quali consegua una situazione di disagio socioeconomico connessa all'assenza o all'insufficienza di reddito. Tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. La situazione economica così definita deve essere caratterizzata da stabilità che sussiste qualora non siano prevedibili cambiamenti e/o variazioni nelle condizioni anagrafiche, abitative, reddituali nel medio periodo da cui si possa dedurre il perdurare dello stato di bisogno.

Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

**d) Indicatori per la valutazione del bisogno e per la predisposizione della graduatoria**

La concessione dell'intervento economico è disposto tenendo conto della situazione complessiva del richiedente: reddito e tenore di vita, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

La definizione della graduatoria degli aventi diritto avviene sulla base dei punteggi stabiliti nel presente Regolamento, secondo gli indicatori minimi di seguito definiti :

1) **situazione economica:** valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare, tenendo conto sia del valore I.S.E.E. sia di ogni altra disponibilità economica, anche derivante da prestazioni di carattere occasionale

**2) situazione familiare:**

a) presenza di figli

b) età dei figli, con particolare riferimento alla presenza o meno di figli minori e delle spese connesse all'età di questi

c) presenza di figli impegnati in un percorso scolastico e relative spese

d) presenza o meno di entrambi i genitori con particolare riguardo alla partecipazione attiva di ciascun genitore alla cura, al mantenimento e all'educazione dei figli

e) presenza o meno di conviventi con riguardo alle possibilità/difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro desumibili dall'età e dalle abilità professionali acquisite nel corso della vita lavorativa

**3) situazione personale del richiedente :**

a) età

b) durata dello stato di disoccupazione;

c) inabilità lavorativa

d) possibilità/difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro desumibili dall'età e dalla abilità professionali acquisite nel corso della vita lavorativa

e) assenza di altre persone conviventi

**4) alloggio:**

a) tipologia di alloggio con particolare riferimento alla titolarità o meno di alloggi ERP o di altri benefici che incidano positivamente sulla riduzione della condizione di bisogno

b) costo del canone di locazione privato/mutuo e degli eventuali diritti al rimborso delle spese sostenute

**5) situazione sanitaria** dei componenti il nucleo ed eventuali spese sanitarie effettivamente sostenute

**6) rete parentale di sostegno:** assenza o presenza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) che provvedano a sostenere il nucleo

**7) tenore di vita** complessivo del nucleo rapportato alle condizioni economiche dello stesso e alla durata dello stato di disagio, anche tenuto conto della tipologia e del valore di mezzi di trasporto posseduti, di altri beni e servizi non essenziali nonché desumibile dall'incongruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute

**8) titolarità di interventi economici o di sostegno** erogati dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici da cui consegue un beneficio e un conseguente allentamento dello stato di bisogno (contributi economici di qualsiasi natura, asilo nido, mensa scolastica, comunità minori, servizi diurni, servizi educativi, servizi mensa indigenti, inserimenti in struttura adulti/anziani e similari).

e) **Determinazione della durata e dell'entità del sussidio**

L'importo del sussidio mensile è determinato nella misura massima di **€250,00** graduato sulla base del numero dei componenti il nucleo, così come di seguito specificato:

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo mensile</b>
1	€120,00
2	€150,00
3	€180,00
4 e +	€200,00

L'intervento non può avere una durata superiore a mesi 12 (**dodici**). L'erogazione del contributo può essere eventualmente rinnovata in casi di persistente estremo disagio e può essere interrotto e/o modificato nell'importo in qualunque momento qualora, a seguito di verifiche, si accerti che le condizioni che ne hanno determinato la concessione siano cambiate e/o venute meno oppure non siano stati rispettati gli impegni assunti nel Progetto sottoscritto con il Servizio Sociale.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute nella sua situazione socioeconomica, il richiedente decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia. L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

f) **Cause di esclusione e/o sospensione**

Sono **esclusi** dall'intervento economico avente carattere ordinario i nuclei familiari:

1. privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento;
2. con al loro interno soggetti che siano ritenuti idonei a svolgere attività lavorativa e/o volontaria e che nei dodici mesi precedenti la richiesta e/o scadenza dell'Avviso Pubblico abbiano rifiutato la possibilità di essere inseriti nei progetti che prevedano un impegno volontario e/o lavorativo;
3. con al loro interno soggetti che risultino beneficiari di coperture assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri Enti pubblici (quali CIG, indennità di mobilità, provvidenze a tutela della disoccupazione o altro assimilabile) per tutta la durata della tutela se erogate mensilmente, oppure per un numero di mesi corrispondente al periodo di riconoscimento della tutela se erogate in un'unica soluzione;
4. con all'interno soggetti che risultino beneficiari di sussidi mensili previsti per categorie particolari e che prevedano la concessione di un contributo mensile (quali sussidi di cui alla L.R. 20/97, L.R. 11/85, o altro assimilabile);
5. con all'interno un soggetto che benefici dell'intervento economico di cui all'art. 12 (Servizio Civico Comunale)
6. coloro che risultino beneficiari di inserimento in strutture di accoglienza a valenza residenziale con quota a carico dell'Amministrazione;
7. con al loro interno un componente che abbia prestato attività lavorativa nell'ambito di un cantiere/progetto finanziato con fondi pubblici nei sei mesi successivi alla data della riscossione dell'ultimo compenso e/o dalla riscossione della conseguente prestazione a sostegno del reddito

per un periodo calcolato secondo le medesime modalità indicate ai comma 2) e 3) del presente articolo;

8. al cui interno sia presente un componente titolare di impresa e/o libero professionista;
9. che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti;
10. che non si rendano disponibili alle verifiche attraverso colloqui e visite domiciliari disposte dal Servizio Sociale Professionale;
11. che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio, ovvero entro i termini previsti dal Bando;
12. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, per un periodo di mesi 12 (dodici) dall'avvenuta dichiarazione.

Verrà disposta la sospensione dall'intervento economico avente carattere ordinario per i nuclei familiari che risultino beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito da parte di altri Enti pubblici quali, solo a titolo esemplificativo, assegno al nucleo familiare, assegno di maternità, sussidi una tantum, e similari, per un periodo di mesi due.

## **Art. 9**

### **Sussidi straordinari**

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" volto al superamento di un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.

Sono da considerarsi situazioni imprevedute ed eccezionali:

- 1) eventi morbosi di particolare gravità, debitamente documentati, che comportino delle spese per le quali non è previsto rimborso da parte dell'autorità sanitaria;
- 2) eventi che incidano sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare quali, a titolo esemplificativo, decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente percettore di reddito oppure incendi, crollo dell'abitazione, sfratto, ecc...
- 3) acquisto alimenti specializzati non altrimenti forniti;
- 4) spese per i servizi essenziali imprevedute ed eccezionali per le quali non sia ammessa rateizzazione minima, esclusi tasse e tributi;
- 5) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

Può essere altresì prevista la concessione di un contributo straordinario per la realizzazione di azioni concordate tra il Servizio Sociale Professionale e il beneficiario nell'ambito del Progetto personalizzato di aiuto.

Il contributo economico straordinario può essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno fino ad un importo massimo di **€500,00**.

Gli interventi sono riservati ai nuclei familiari in possesso di risorse economiche complessivamente inferiori a € 1.000,00 mensili e subordinati alla valutazione basata sull'accertamento del rapporto reddito-consumi, sullo stato di famiglia e sulla condizione sociale e sanitaria complessiva.

## **Art. 10**

### **Accesso ai sussidi ordinari e straordinari e procedimento**

#### **1) Procedimento sussidi ordinari**

L'ammissione agli interventi di cui all'art. 8 (Sussidi ordinari) discende dall'approvazione di apposita graduatoria redatta a seguito di specifico Avviso Pubblico secondo i criteri stabiliti nella Tabella (1) allegata al presente Regolamento.

La pubblicazione dell'Avviso Pubblico summenzionato avverrà, di regola, con cadenza annuale.

La presentazione delle istanze per l'ammissione alla graduatoria dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico mediante utilizzo del fac-simile di domanda predisposto.

La richiesta può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare (sia esso anagrafico sia di fatto), sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al protocollo generale dell'Ente.

Il Servizio Sociale Professionale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato o del privato sociale, può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci di farlo.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione della graduatoria è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza stabilita nell'Avviso Pubblico per la presentazione della domanda. Il termine suddetto potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 (sessanta) in funzione dell'elevato numero delle domande pervenute all'Ente.

I beneficiari verranno individuati sulla base dell'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie iscritte in Bilancio. L'importo del contributo spettante a ciascun richiedente ammesso al beneficio è stabilito dall'art 8 lett. e).

Successivamente all'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria il Servizio Sociale provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. A norma dell'art. 8 lett. f) punto 12) le dichiarazioni mendaci rilevate comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e, ove previsto, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi attualmente vigenti in materia.

E' competenza del Servizio Sociale Professionale, attraverso gli strumenti propri della professione, provvedere alla presa in carico di ciascun nucleo familiare inserito in posizione utile in graduatoria attraverso la valutazione della situazione complessiva del nucleo sulla base degli indicatori di cui all'art. 8 lett. d).

Per ciascun nucleo familiare in carico il Servizio Sociale, attraverso l'Assistente Sociale incaricata del caso, provvede alla predisposizione di un progetto personalizzato di aiuto nel quale sono definiti la durata del contributo e gli impegni assunti dal nucleo beneficiario, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto con il fine ultimo di garantire il miglioramento della qualità/stile di vita e l'attivazione nella ricerca di soluzioni per la rimozione della cause che determinano di fatto il perdurare dello stato di bisogno.

Qualora nella fase della valutazione professionale della situazione complessiva del nucleo si rilevino delle incongruenze tra quanto dichiarato e la situazione rilevata dal Servizio Sociale Professionale, il nucleo decadrà dal beneficio.

Il Progetto personalizzato o le motivazioni dell'eventuale diniego del beneficio sono esaminati dall'équipe del Servizio Sociale Professionale. Le conseguenti proposte di intervento vengono sottoposte all'approvazione del Dirigente che dispone gli atti conseguenti.

## **2) Procedimento sussidi straordinari**

La presentazione delle istanze per la concessione dei benefici di cui all'art. 9 (Sussidi Straordinari), considerata l'eccezionalità dell'intervento, non è soggetta a scadenza e, pertanto, potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.

L'ammissione all'intervento di cui all'art. 9 (Sussidi straordinari) è connesso alla valutazione professionale della situazione complessiva del nucleo basata sull'accertamento del rapporto reddito-consumi, sullo stato di famiglia e sulla condizione sociale e sanitaria complessiva.

Il termine per la valutazione delle istanze di concessione dell'intervento di cui all'art. 9, in considerazione delle motivazioni alla base della stessa, è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione dell'istanza al Protocollo e, in caso di accoglimento della richiesta, il beneficio dovrà essere erogato entro i successivi 15 (quindici) giorni, termine ultimo per la comunicazione dell'esito del procedimento.

### **TITOLO III CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI**

#### **Art. 11**

#### **Contributi per i servizi essenziali**

##### **a) Tipologia dell'intervento**

L'intervento si realizza attraverso la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà relativa. Il contributo è finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi essenziali previsti dalle disposizioni regionali e, nello specifico:

- Canone di locazione (con esclusione dei canoni di locazione AREA)
- Energia elettrica;
- Smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Riscaldamento e gas di cucina;
- Consumo acqua potabile;
- Servizi ed interventi educativi ( nidi di infanzia , sezioni primavera, servizi educativi in contesto familiare, baby – sitter ).

Saranno ammesse al contributo le sole spese non coperte da altri sussidi pubblici che perseguono la stessa finalità di questa linea di azione.

Il contributo suddetto verrà liquidato a rimborso solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei costi dei servizi summenzionati.

Nelle ipotesi di nuclei familiari in carico al Servizio Sociale per altri interventi di cui al presente Regolamento è possibile prevedere la concessione di un contributo a titolo di anticipazione al fine di consentire il pagamento delle utenze suddette.

La mancata presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento comporterà l'obbligo di restituzione del contributo concesso.

##### **b) Requisiti generali di ammissione**

Possono essere ammessi all'intervento i nuclei in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 8 lettera b) del presente Regolamento.

##### **c) Situazione economica del nucleo familiare**

Gli interventi sono riservati ai nuclei familiari in possesso di una certificazione che attesti un Indicatore

della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) inferiore ai limiti specificatamente indicati dalle disposizioni regionali per questa tipologia di intervento.

**d) Indicatori per la predisposizione della graduatoria**

I beneficiari dell'intervento verranno individuati mediante predisposizione di apposita e distinta graduatoria stilata sulla base degli indicatori già previsti per la concessione dei sussidi ordinari (Art. 8 lettera f) assicurando la priorità, nel rispetto delle disposizioni regionali, alle situazioni di morosità, alle famiglie numerose o con figli minori e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone disabili o anziani non autosufficienti.

**e) Determinazione dell'entità del sussidio**

L'importo massimo erogabile a favore di ciascun nucleo familiare ammesso al beneficio, a titolo di rimborso, è determinato dalle disposizioni regionali. L'importo erogabile agli aventi diritto non potrà comunque essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

## **TITOLO IV SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE**

### **Art. 12 Servizio Civico Comunale**

**a) Tipologia dell'intervento**

Il Servizio Civico Comunale (di seguito denominato SCC) si configura come lo svolgimento di attività di pubblico interesse esercitate in forma volontaria, volte a promuovere e valorizzare la dignità della persona favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza.

Il SCC si esplica in attività finalizzate alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio comunale, con particolare riferimento agli spazi comunali di uso pubblico e comunque riconducibili a quelli previsti dalle disposizioni regionali vigenti.

La Giunta Comunale è autorizzata ad individuare, nell'interesse del Comune, altri settori di intervento in base alle esigenze ed agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell'espletamento del Servizio Civico, cui potranno essere assegnati i soggetti destinatari del beneficio.

**b) Requisiti generali di ammissione**

Possono accedere al S.C.C. coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art 8 lett. b del presente Regolamento e posseggano i seguenti requisiti specifici:

- Età massima corrispondente al limite stabilito dalle norme nazionali per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale;
- Idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Stato di disoccupazione

**c) Requisiti specifici di ammissione**

Gli interventi sono riservati ai nuclei familiari che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 8 comma c).

**d) Accesso al beneficio**

I beneficiari del Servizio Civico Comunale sono individuati sulla base della medesima graduatoria ex

art. 10 comma 1 dando priorità assoluta a coloro che facciano parte di nuclei familiari al cui interno non siano presenti soggetti che abbiano prestato attività lavorativa e/o volontaria nell'ambito di un cantiere/progetto finanziato con fondi pubblici terminato nei 24 mesi precedenti la richiesta, a prescindere dalla data di avvio e dalla durata dell'intervento medesimo.

#### **e) Gestione del Servizio**

E' competenza della Giunta Comunale provvedere a definire l'entità dell'intervento, la modalità di gestione, la durata e il monte ore, nel rispetto delle disposizioni normative. Titolare della gestione dell'intervento è il Comune, che per l'organizzazione, la gestione e la verifica dello stesso, può avvalersi della collaborazione delle cooperative sociali, delle associazioni anche di volontariato e di altri organismi del Terzo Settore.

#### **f) Cause di esclusione**

I soggetti ammessi all'intervento in oggetto decadranno dal beneficio qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- 1) non si presentino, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività;
- 2) che attuino qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione che sia tale da minare la reputazione ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l'ordinario svolgimento delle attività o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio;
- 3) che per ingiustificati e non comprovati motivi non rispettino gli impegni assunti nel progetto;
- 4) che non effettuino tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali o all'azienda ospitante in caso di assenza dal servizio (in caso di inserimenti lavorativi e/o formativi).

In tali ipotesi, in coerenza con quanto previsto dall'art 8 lettera f) punto 2, il nucleo familiare non potrà beneficiare di altri interventi di cui al presente regolamento nei dodici mesi successivi all'esclusione.

## **TITOLO V PARTICOLARI CATEGORIE DI SUSSIDI**

### **Art. 13**

#### **Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in carico al Servizio Sociale nell'ambito di procedimenti di tutela**

Il Servizio Sociale professionale potrà elaborare specifici progetti individualizzati a favore di singoli o nuclei familiari già in carico al Servizio per interventi di sostegno e tutela che prevedano, tra gli altri, anche interventi di natura economica funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto medesimo. L'importo e la durata di tali interventi verranno stabiliti nel progetto stesso.

Per tale intervento verrà destinata una percentuale di risorse finanziarie che verrà definita annualmente compatibilmente con le disponibilità finanziarie complessivamente iscritte in Bilancio per la realizzazione degli interventi ordinari e straordinari.

#### **Art. 14**

##### **Spese funerarie**

Nelle ipotesi di decesso di cittadini indigenti e privi di rete familiare è ammessa la possibilità che l'Ente attraverso gli Uffici competenti, anche ai fini della tutela della salute pubblica, provveda d'ufficio a garantirne la sepoltura attraverso le necessarie procedure di evidenza pubblica.

E' competenza del Servizio Sociale verificare la situazione economica e familiare del defunto e degli eventuali congiunti provvedendo ad accertarne lo stato di indigenza che giustifichi l'impossibilità al pagamento, anche dilazionato, del servizio funebre e trasmettendo all'Ufficio competente l'esito dell'accertamento.

Qualora i familiari non provvedano a garantire la sepoltura l'Ente, per ragioni di igiene pubblica, per il tramite degli uffici competenti, provvederà direttamente a garantirla rivalendosi successivamente sui congiunti per il recupero delle spese sostenute.

### **TITOLO VI SISTEMA DEI CONTROLLI E RICORSI**

#### **Art. 15**

##### **Sistema dei controlli**

Il Comune provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale sui controlli sulle certificazioni I.S.E.E. mediante accesso alle banche dati disponibili e avvalendosi della collaborazione della Polizia Locale.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

#### **Art. 16**

##### **Ricorsi**

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento Comunale per la corresponsione di provvidenze economiche" approvato con Deliberazione C.C. n. 101 del 19/12/2007 nonché il "Regolamento del Servizio Civico Comunale" approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 29/01/2010.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme statuite in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e agli atti di indirizzo della R.A.S..

Eventuali disposizioni del presente Regolamento incompatibili con norme regionali successivamente sopraggiunte, anche se non adeguate, si intenderanno automaticamente superate.

Il presente Regolamento entra in vigore entro i termini fissati dalle norme di Legge.